

DECISIONE (UE) 2017/1003 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2017

sull'importazione in franchigia doganale di merci destinate ad essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite dai terremoti che si sono verificati in Italia in agosto e in ottobre 2016

[notificata con il numero C(2017) 3865]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 76,

vista la richiesta presentata dalla Repubblica italiana in data 14 marzo 2017 per l'importazione in franchigia doganale di merci destinate ad essere messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite dai terremoti che si sono verificati in Italia in agosto e in ottobre 2016,

considerando quanto segue:

- (1) I terremoti come quelli verificatisi in Italia il 24 agosto e il 26 e il 30 ottobre 2016 costituiscono una catastrofe ai sensi del capo XVII, sezione C, del regolamento (CE) n. 1186/2009; vi è quindi motivo per autorizzare l'importazione in franchigia di merci che rispondono ai requisiti degli articoli 74-80 del suddetto regolamento.
- (2) È necessario che la Repubblica italiana informi la Commissione in merito alla natura e ai quantitativi delle varie merci ammesse in franchigia doganale a beneficio delle vittime dei terremoti verificatisi in Italia nel 2016, alle organizzazioni autorizzate a distribuire o mettere a disposizione tali merci e ai provvedimenti adottati per impedire che le merci in questione siano destinate ad usi diversi dall'aiuto ai terremotati.
- (3) È opportuno che la franchigia doganale sia accordata per le merci importate a decorrere dalla data della prima scossa di terremoto.
- (4) Gli altri Stati membri sono stati consultati a norma dell'articolo 76 del regolamento (CE) n. 1186/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È ammessa l'importazione di merci in franchigia dai dazi all'importazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) le merci sono destinate ad uno dei seguenti usi:

- i) distribuzione gratuita alle persone colpite dai terremoti che si sono verificati in Italia nel 2016 da parte degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c);
- ii) messa a disposizione gratuita, a beneficio delle persone di cui sopra, delle merci in questione che rimangono di proprietà delle organizzazioni autorizzate;

⁽¹⁾ GUL 324 del 10.12.2009, pag. 23.

